



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE
V SETTORE

IMPOSIZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATO VIA IMPERIA – LOCALITA' CASE DI COCCIA

ORDINANZA N. 71 DEL 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che nel tratto di strada comunale Via Imperia, dall'intersezione con Via Ivrea nei pressi della struttura comunale sino al civico 27 di Via Imperia, sostano sia in ore diurne che notturne veicoli e, date le dimensioni della strada l'ampiezza delle due corsie rimane sotto i limiti di sicurezza anche perché il tratto iniziale in corrispondenza con l'intersezione con Via Ivrea risulta in curva;

Ravvisata pertanto la necessità di vietare la sosta dei veicoli in entrambi i lati per motivi di sicurezza;

Visto il "Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento preposto;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Di vietare la sosta in maniera permanente (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) sia nei giorni festivi che nei giorni feriali nel tratto di strada comunale Via Imperia, dall'intersezione con Via Ivrea (nei pressi della struttura comunale) sino al n. 27 di Via Imperia.

E' prevista in tutti i casi sopra specificati la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Folignano e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per il rispetto della segnaletica imposta dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (T.A.R.).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Folignano, lì 11/12/2019



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Comm. Ranalli Umberto

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "U. Ranalli", written over the printed name "Comm. Ranalli Umberto".